

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 maggio 2001, n. 0179/Pres.

**Regolamento per l'applicazione di aiuti a favore delle imprese commerciali e turistiche, in adeguamento alla normativa comunitaria in materia di aiuti alle piccole e medie imprese.**<sup>(1)</sup>

(1) Abroga e sostituisce il regolamento approvato con il DPGR 23 giugno 1998, n. 0233/Pres. (B.U.R. 19/8/1998, n. 33).

Art. 1

*(Imprese beneficiarie)*

1. Le imprese beneficiarie nel settore del turismo sono le piccole e medie imprese che esercitano in via principale attività rientranti nel settore del turismo (ditte individuali, Società, Società cooperative) iscritte nel Registro delle imprese.

2. Le imprese beneficiarie nel settore del commercio sono le piccole e medie imprese commerciali e di servizi nel settore del commercio iscritte nel Registro delle imprese.

3. Le imprese di cui al presente articolo devono possedere tutti i requisiti previsti dalla raccomandazione C.E. 96/280/CE del 3 aprile 1996 secondo la definizione riprodotta nell'allegato 1 al Regolamento (C.E.) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001.

4. Alla luce di tale definizione, sono piccole e medie le imprese, in appresso denominate «PMI», aventi meno di 250 dipendenti, in possesso del requisito di indipendenza definito al successivo comma 6 e con fatturato annuo non superiore a 40 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di euro.

5. Ove sia necessario distinguere tra una piccola e una media impresa, è definita come «piccola» l'impresa in possesso del requisito dell'indipendenza definito al successivo comma 6, avente meno di 50 dipendenti, e con fatturato annuo non superiore a 7 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di euro;

6. Sono considerate imprese indipendenti quelle il cui capitale o i cui diritti di voto non sono detenuti per il 25% o più da una sola impresa oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di P.M.I. o di piccola impresa, secondo il caso. Tale soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti:

a) se l'impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto sull'impresa;

b) se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere che non è detenuto per il 25% o più da una sola impresa oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di P.M.I. o di piccola impresa, secondo il caso.

7. Per il calcolo delle soglie di cui ai precedenti paragrafi a) e b), occorre sommare i dati dell'impresa destinataria e di tutte le imprese di cui detiene, direttamente o indirettamente, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto.

8. Qualora fosse necessario distinguere tra le microimprese e altri tipi di P.M.I., le microimprese sono quelle che occupano meno di 10 dipendenti.

9. Quando un'impresa, alla data di chiusura del bilancio, supera, verso l'alto o verso il basso, le soglie del numero di dipendenti o dei massimali finanziari specificati, perde o acquisisce la qualifica di «P.M.I.», «media impresa», «piccola impresa» o «microimpresa» solo se detta circostanza si ripete durante due esercizi consecutivi.

10. Il numero di persone occupate corrisponde al numero di unità lavorative-anno (U.L.A.), cioè al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di U.L.A. L'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato.

11. Le soglie per il fatturato e per il totale di bilancio sono quelle dell'ultimo esercizio contabile approvato di dodici mesi. Nel caso di un'impresa di nuova

creazione, la cui contabilità non è stata ancora approvata, le soglie da applicare sono soggette ad una stima secondo buona fede eseguita nel corso dell'esercizio.

Art. 2  
(Limiti agli aiuti)

1. Il limite massimo degli aiuti concedibili è quello stabilito dal D.P.Reg. 076/Pres. di data 19 marzo 2001.

2. Gli aiuti agli investimenti produttivi a favore delle imprese non possono superare l'intensità del 15% E.S.L. per le piccole imprese e del 7,5% E.S.L. per le medie imprese.

3. Limitatamente alle imprese insediate nelle zone coperte dalla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato, i massimali d'intensità degli aiuti non possono superare i limiti di seguito indicati:

**credito agevolato**

| Imprese | ESN=ESL   | ESL | TOT. in ESL |
|---------|-----------|-----|-------------|
| Piccola | 8 = 13,5% | 10% | 23,5%       |
| Media   | 8 = 13,5% | 6%  | 19,5%       |
| Grande  | 8 = 13,5% | 0   | 13,5%       |

**conto capitale**

| Imprese | ESN=ESL   | ESL | TOT. in ESL |
|---------|-----------|-----|-------------|
| Piccola | 8 = 12,5% | 10% | 22,5%       |
| Media   | 8 = 12,5% | 6%  | 18,5%       |
| Grande  | 8 = 12,5% | 0   | 12,5%       |

4. Nel caso di eventuale sommatoria di credito agevolato e contributo in conto capitale sullo stesso investimento, l'E.S.L. riferita al contributo in conto capitale va moltiplicata per 1.05; la sommatoria dei due valori di E.S.L. non dovrà superare l'E.S.L. ammessa per il credito agevolato.

5. Le zone coperte dalla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c, del Trattato comprendono i territori dei seguenti Comuni:

- a) Provincia di Trieste.

Duino-Aurisina (Frazioni di S. Giovanni di Duino, Villaggio del Pescatore, Medeazza e Sistiana),

Monrupino (zona corrispondente al consorzio dell'autoporto di Ferneti, che in parte rientra nel Comune di Trieste),

Muggia,

S. Dorligo della Valle (zona rientrante nell'EZIT di Trieste, una parte della quale è situata nel Comune di Trieste),

Sgonico,

Trieste [Circoscrizioni: Altipiano est, Servola-Chiarbola-Valmaura-Borgo S. Sergio, l'area portuale, Demanio marittimo del Compartimento di Trieste (per la parte eccedente a quella dell'area portuale di Trieste)].

b) Provincia di Gorizia.

Doberdò del Lago,

Gorizia [quartieri di Piedimonte del Calvario, S. Andrea, S. Rocco-S. Anna e Madonnina del Fante (limitatamente al tratto stradale costituito dal viadotto denominato via Livio Ceccotti e sponda destra del Fiume Isonzo)],

Grado (l'intero territorio comunale ad eccezione della frazione di Fossalon),

Monfalcone (l'intero territorio comunale incluso il Demanio marittimo; resta escluso il Comune catastale di S. Polo),

Ronchi dei Legionari,

Staranzano,

Savogna d'Isonzo.

c) Provincia di Udine.

Cervignano del Friuli (solo l'area ricompresa nel Consorzio di sviluppo industriale dell'Aussa-Corno),

S. Giorgio di Nogaro,

Torviscosa.

6. Non possono essere comunque concessi aiuti superiori ai massimali previsti dal Regolamento (C.E.) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001.

7. Possono altresì essere concessi aiuti «de minimis» nel rispetto del Regolamento (C.E. n. 69/2001) della Commissione del 12 gennaio 2001

### Art. 3

*(Metodo del calcolo dell'E.S.L.)*

Nel caso di contributi in conto interessi o di altre forme di credito agevolato, il calcolo dell'equivalente sovvenzione lorda si effettua applicando la seguente formula stabilita dalla Commissione delle Comunità Europee:

$$S = A \times R \times X$$

Laddove:

S = intensità espressa in equivalente sovvenzione lorda;

A = elemento dono unitario, determinato sulla base delle tabelle attuariali comunitarie, che esprime il vantaggio rappresentato dalla riduzione di un punto di interessi a valere su un credito, il cui ammortamento sia determinato secondo il criterio dell'ammortamento lineare;

R = rapporto percentuale tra ammontare del finanziamento ed investimento dichiarato ammissibile, ivi comprese le scorte e le attrezzature laddove previste dalle norme di riferimento;

X = misura del contributo in conto interessi pari alla differenza tra il tasso di riferimento fissato per il settore commerciale o turistico alla data della stipula del contratto di mutuo, o altro minor tasso, ed il tasso agevolato applicabile secondo le specifiche disposizioni di riferimento.

Art. 4  
(Condizioni per la concessione)

1. Nella concessione dei contributi troverà applicazione quanto previsto dal citato Regolamento (C.E. n. 70/2001) ed in particolare, che l'investimento sia conservato nella regione beneficiaria per un periodo di almeno 5 anni e che il contributo del beneficiario non sia inferiore al 25% del finanziamento ottenuto.

2. Gli aiuti devono essere destinati all'«investimento iniziale» secondo la definizione degli Orientamenti C.E. (98/C 74/06) in materia di aiuti di stato a finalità regionale.

3. L'avvio all'esecuzione del progetto deve essere successivo alla data di presentazione della domanda di contributo.

4. L'acquisto di un immobile è ammissibile solo se strettamente connesso e finalizzato alla realizzazione dell'intervento e subordinatamente all'accertamento del possesso dei seguenti requisiti:

a) che il valore dell'immobile acquisito non superi il prezzo di mercato;

b) che l'immobile stesso non abbia usufruito nei dieci anni precedenti alla domanda di contributo in esame di finanziamenti comunitari, nazionali o regionali aventi lo stesso obiettivo della domanda.

5. Sono esclusi aiuti per il salvataggio, la ristrutturazione e la rilevazione di impresa in difficoltà e comunque rivolti all'esercizio dell'attività di impresa.

6. Gli aiuti non possono essere concessi per grandi progetti d'investimento o comunque quando l'investimento stesso raggiunga le soglie previste dall'articolo 6 del citato Regolamento C.E. 70/2001.

Art. 5  
(Regole di cumulo)

1. I massimali di intensità di aiuto stabiliti nel precedente articolo 2 si applicano all'ammontare complessivo di intervento in caso di concomitanza di più regimi a

finalità regionale indipendentemente dalla fonte locale, regionale, nazionale o comunitaria di provenienza dell'aiuto.

2. Quando le spese ammissibili agli aiuti a finalità regionale sono totalmente o parzialmente ammissibili agli aiuti aventi altre finalità, alla parte comune la Regione applica il massimale più favorevole dei regimi considerati.

#### Art. 6

1. E' abrogato il Regolamento per l'applicazione di aiuti a favore delle imprese commerciali e turistiche approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 giugno 1998, n. 0233/Pres.